

deliberazione n. 97

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DELLE ZONE DI MARE TERRITORIALE
E DELLE ALTRE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO CHE POSSONO ESSERE
UTILIZZATE AI FINI DI PESCA SCIENTIFICA E ACQUACOLTURA
LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 11, ARTICOLO 4

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 2008, N. 110

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 96/08, a iniziativa della Giunta regionale "Individuazione dei criteri e delle zone di mare territoriale e delle altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate ai fini di pesca scientifica e acquacoltura. Legge regionale 13 maggio

2004, n. 11, articolo 4" dando la parola al Consigliere di maggioranza Massimo Binci e al Consigliere di minoranza Luigi Viventi relatori della III Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 13 maggio 2004, n. 11, articolo 4, concernente "Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura";

Considerato che l'individuazione di aree marine preposte allo sviluppo dell'acquacoltura è parte del programma triennale regionale di cui alla l.r. 11/2004;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio agricoltura, forestazione e pesca, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 11/2004, l'individuazione dei criteri e delle zone di mare territoriale e delle altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate ai fini di ricerca scientifica e acquacoltura, di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) la presente deliberazione sostituisce la n. 5 del 18 ottobre 2005 concernente l'individuazione delle aree per maricoltura.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Bucciarelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Michele Altomeni

f.to Guido Castelli

ALLEGATO

**PIANO REGIONALE
DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME
PER ATTIVITÀ DI ACQUACOLTURA
E RICERCA SCIENTIFICA**



INDICE

Premessa	Pag. 4
1 FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO	
1.1 Il passaggio di funzioni dallo Stato alle Regioni	Pag. 6
1.2 La determinazione del canone demaniale	Pag. 8
1.3 Gli interventi legislativi della Regione	Pag. 9
1.4 Le azioni della Regione a favore della maricoltura	Pag. 11
2 LA SITUAZIONE	
2.1. Le concessioni nelle Marche al 2008	Pag. 13
2.2 Le nuove richieste di aree di concessione	Pag. 17
2.3 Le caratteristiche degli impianti	Pag. 19
3 LE ESIGENZE DI SVILUPPO	
3.1 Gli orientamenti comunitari	Pag. 20
3.2 Gli orientamenti nazionali	Pag. 23
3.3 Le esigenze di un nuovo Piano	Pag. 24
3.4 Gli scopi del Piano	Pag. 26
4 DEFINIZIONE DELLE ZONE	
4.1 I motivi della scelta	Pag. 28
4.2 Principali requisiti delle zone destinate alla maricoltura	Pag. 29
4.3 Prescrizioni per le singole aree in concessione	Pag. 31
4.4 Concorrenza di più domande di concessione	Pag. 31
4.5 Concessioni per attività di ricerca scientifica	Pag. 32
4.6 Barriere di ripopolamento ittico	Pag. 33
5 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE	
5.1 Elementi per l'individuazione	Pag. 35
5.2 Proposte di localizzazione delle ZONE fruibili	Pag. 35
6 CONCLUSIONI	Pag. 39
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Pag. 41
BIBLIOGRAFIA	Pag. 42
ALLEGATI CARTOGRAFICI	

PREMESSA

L'attività di pesca, intesa come prelievo non selettivo del patrimonio ittico naturale, è una risorsa che l'uomo ha utilizzato sin dalle origini.

Negli ultimi decenni l'eccessivo sfruttamento delle risorse marine, le mutate condizioni sociali delle popolazioni occidentali, la conseguente necessità di approvvigionamento di sempre crescenti quantitativi di alimenti ad alto valore nutritivo e la consapevolezza della necessità di un nuovo rapporto con gli ecosistemi, segnano il passaggio ad altre forme di utilizzo delle risorse naturali, come l'acquacoltura.

Parimenti, la riduzione dello sforzo di pesca, la necessità di creare aree di ripopolamento, l'opportunità di incentivare una diversificazione dei redditi degli operatori, sono tutti fattori che stanno determinando un crescente interesse da parte delle istituzioni pubbliche (in primis la UE) e dei soggetti privati verso attività di acquacoltura, che risulta essere un'attività in costante sviluppo in tutto il mondo.

Anche nella nostra regione, oltre alla consolidata attività di trotticoltura tipica di alcune aree interne, negli ultimi anni si è largamente sviluppata la maricoltura.

In verità, a causa delle caratteristiche geo-morfologiche della costa e delle condizioni meteo-marine presenti, la maricoltura regionale si traduce essenzialmente in attività di molluschicoltura, senza altre vere alternative, in quanto ancora non è tecnicamente ed economicamente conveniente l'installazione di impianti di piscicoltura in mare aperto.

Il fiorire di impianti di molluschicoltura lungo tutta la costa, salutato come un fenomeno certamente positivo, ha il suo rovescio della medaglia dettato dal fatto che questi allevamenti possono creare problemi dovuti all'inevitabile sottrazione di spazi alla pesca tradizionale, all'intralcio alla navigazione, all'interferenza con le attività diportistiche.

L'allevamento dei molluschi richiede infatti ampie superfici marine, il cui utilizzo in via esclusiva viene regolato mediante il rilascio di concessioni demaniali marittime, la cui funzione dal 2001 è divenuta di competenza regionale.

La Regione Marche, dopo alcuni interventi normativi di assestamento, nel 2005 si è posta l'obiettivo di regimentare tali attività approvando uno specifico Piano regionale (che rimane un unicum nel suo genere in Italia), allo scopo di promuovere e guidare

uno sviluppo equilibrato della mitilicoltura dinanzi le proprie coste attraverso una regolamentazione del settore volta a garantirne sia uno sviluppo eco-compatibile e sia un'integrazione sostenibile con le altre realtà socio-economiche presenti.

Ora, sebbene tale Piano abbia funzionato appieno raggiungendo tutte le finalità che si era prefisse, si rende necessaria una sua revisione, principalmente dovuta a motivi legati alla sicurezza della navigazione evidenziati dalle competenti capitanerie. Quindi, dopo ampia concertazione, col presente atto si interviene per aggiornare i criteri e la mappatura delle aree disponibili per lo sviluppo della maricoltura, onde continuare ad assicurare una gestione programmata in equilibrio con gli altri usi del mare.

Questa programmazione delle attività di concessione appare ancor più importante se si considera il permanere della *spinta* proveniente dai fondi comunitari (prima SFOP oggi FEP), i quali offrono un 40% di contributo a fondo perduto per investimenti (impianti e/o imbarcazioni) nel settore dell'acquacoltura; grazie all'ausilio di questi fondi è stato possibile finanziare il raddoppio del numero di impianti (da 10 a 21) presenti nella nostra Regione dal 2001 ad oggi, facendo assumere alle Marche un ruolo rilevante nel panorama nazionale.

1 – FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO

1.1 – Il passaggio di funzioni dallo Stato alle Regioni

Ai sensi dell'art. 28 del Codice della Navigazione, il mare territoriale non fa propriamente parte del demanio marittimo, tuttavia l'art. 524 del Regolamento del Codice della Navigazione stabilisce che *“per l'occupazione e l'uso di zone di mare territoriale... si applicano le stesse disposizioni stabilite dal demanio marittimo dal Codice della Navigazione e dal presente Regolamento”* e pertanto anche il mare territoriale (ossia da 0-12 miglia dalla costa) è di fatto un bene demaniale a tutti gli effetti.

Sulla base di quanto precisato si può affermare che tutta la materia è essenzialmente regolata dal Codice della Navigazione (approvato con regio decreto 30 marzo 1942 n.327) e dal complementare Regolamento del Codice della Navigazione (approvato con DPR n.328 del 15.02.1952), in armonia con l'art. 822 del Codice Civile.

Tale materia è stata di esclusiva di competenza statale, sino a quando l'art. 59 del DPR 24 luglio 1977 n.616 ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative, escludendo dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale.

Tale delega è comunque divenuta effettiva solo nel dicembre 1994 con l'adozione del D.L. 5 ottobre 1993 n.400 all'art. 6 (convertito con modifiche in legge 4 dicembre 1993 n. 494); sempre all'art. 6 - comma 3- lo stesso aveva stabilito che *“le Regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari di spiaggia.”*

Tuttavia questa norma ha potuto iniziare a dispiegare la sua efficacia solo con l'adozione del DPCM del 21.12.95 individuante le aree di interesse nazionale escluse dalla delega.

Ma solo col D.lgs 31.03.1998 n.112, art. 105 comma 2, sono state definitivamente conferite alle Regioni *“le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare*

territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuati col citato D.P.C.M.”.

In seguito, con la legge regionale 17 maggio 1999 n. 10 e s.m.i. - *Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa*- al CAPO VII – Turismo- all'Art.31 (Funzioni dei Comuni) viene stabilito che (art. 29 bis) *“sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni relative a zone del mare territoriale per le attività di pesca ed acquacoltura e per le attività scientifiche e produttive correlate alla tutela della risorse della pesca”* mentre l'art. 31 stabilisce che *“sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale”.*

Infine è intervenuta la Legge Costituzionale n. 3/2001 che, ridisegnando il rapporto tra Stato e Regioni, nel modificare l'art.117 della Costituzione, ha attribuito, tra l'altro, alle Regioni competenza esclusiva in materia di pesca e, in parte, dell'uso del demanio marittimo.

Al termine di questo lungo excursus legislativo, va tuttavia precisato che da un punto di vista amministrativo la questione è stata molto più lineare, essendo le funzioni transitate dallo Stato alle Regioni, ossia dall'ex Ministero della Marina Mercantile (oggi Ministero dei Trasporti), che svolgeva la sua funzione per mezzo delle locali Capitanerie di Porto, alle singole amministrazioni regionali.

Durante la fase di passaggio di competenze tra lo Stato e le Regioni, alcune di queste hanno assunto immediatamente (o delegandole agli enti locali) l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo, mentre altre, tra cui la Regione Marche, valutata la delicatezza e specificità della funzione, hanno fatto ricorso al cosiddetto “avvalimento”, cioè alla prosecuzione temporanea delle competenze da parte delle Capitanerie per l'espletamento delle pratiche in corso (atto n.3201 del 09.12.1997 della Giunta Regionale).

Successivamente, con nota del 06.08.01 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che una volta ultimate le pratiche giacenti e le procedure di

trasferimento di tali funzioni (pratiche, personale, fondi) sarebbe venuto automaticamente a cessare il c.d. avvalimento per l'esercizio delle funzioni in materia ed ha quindi sollecitato le Regioni all'assunzione dell'esercizio di tali funzioni *“senza comportare le riattribuzioni di compiti e funzioni già in concreto e di fatto conferiti ad esse o agli enti locali”*.

Alla scadenza dell'avvalimento (fine 2001) la Regione ha quindi assunto direttamente le funzioni di rilascio concessorio stabilendo con propria deliberazione n. 537 del 12.03.2002 e s.m.i. che tale funzione non venisse demandata ad altri enti locali ma che fosse quanto mai necessario, soprattutto in una prima fase, che tale compito fosse centralizzato ed esercitato unicamente dalla struttura regionale competente in materia di pesca-acquacoltura, secondo precise disposizioni e criteri.

1.2 La determinazione del canone demaniale

Rientrano nelle competenze assegnate dallo Stato anche la quantificazione e la notifica dei canoni demaniali che i concessionari sono tenuti a versare all'erario in rate annue anticipate.

In merito alla determinazione del canone demaniale marittimo dovuto per l'utilizzo esclusivo di specchi acquei marini per attività di acquacoltura appare necessario precisare che tale prerogativa rimane in capo allo Stato, che con specifiche normative nazionali provvede a fissare l'importo al mq da erogare nonché i relativi incrementi annui legati ad appositi indici statistici.

La normativa di base - che parte dall'art. 48 del T.U. delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931 n.1604 e s.m.i., prosegue con l'art. 27 ter della L. 41/82 e poi con il D.M. 19 luglio 1989 e quindi con il D.I. 15 novembre 1995 n.595 per concludersi con l'art. 1 comma 2 della L. 164/98 - è stata stravolta dall'entrata in vigore del Decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 abrogante la legge 41/82 e le successive modifiche apportate dalle leggi 165/92 e 164/98.

In definitiva i canoni annui sono oggi disciplinati dal citato decreto interministeriale 595/95, attuativo dell'art. 3 comma 2 della legge 4 dicembre 1993 n. 493; tuttavia, per effetto del citato D.Lgs 154/2004, le misure unitarie del canone determinato applicando le predette normative si dovrebbero applicare alle sole concessioni demaniali rilasciate a favore di cooperative di pescatori, mentre per tutti gli altri

soggetti (snc, srl, imprese singole, ecc) si dovrebbero applicare i canoni nelle misure unitarie determinate dal D.M. 19 luglio 1989.

Tale sperequazione, già di per sé ingiustificata e di dubbia legittimità, è divenuta fortemente penalizzante per i soggetti non cooperativi in quanto l'importo unitario del canone viene equiparato a quello degli stabilimenti balneari (£ 1.600/mq) per arrivare così ad essere oltre 320 volte superiore a quello dei soggetti cooperativi (£ 5/mq).

La Regione Marche, nell'esercizio delle sue funzioni di quantificazione dei canoni per conto dello Stato in osservanza alla norme vigenti, sin dal 2005 ha sollevato in ambito nazionale presso tutte le sedi competenti la questione della profonda difformità di trattamento riservata dal legislatore nonché l'iniustizia delle tariffe attuali, comportanti l'ammontare di canoni superiori alla stesso fatturato aziendale.

I pochi pareri rilasciati dagli organi competenti in materia non hanno risolto il problema, lasciando ancora spazio a dubbi interpretativi, né chi di dovere è mai intervenuto a porre rimedio con interventi legislativi atti a sanare tale palese difformità. Per tali motivi, visto che la questione sollevata in ambito nazionale non ha prodotto i risultati chiarificatori attesi, al fine di salvaguardare le attività economiche dei mitilicoltori locali, la Giunta regionale è intervenuta con propria deliberazione n. 1150 del 04.10.06 stabilendo di adottare temporaneamente i criteri direttivi vigenti prima dell'avvento del D.Lgs 154/04, in attesa di atti contrari o pronunciamenti diversi della magistratura.

1.3 – Gli interventi legislativi della Regione

Alla scadenza del periodo dell'avvalimento (fine 2001), la Regione Marche ha ritenuto, vista la specificità della funzione e l'elevato contenuto di competenze multidisciplinari occorrenti per la sua gestione, di non allocare le funzioni al livello territoriale più basso rispetto a quello regionale

Ciò ha consentito di concentrare all'interno della struttura regionale competente in materia di pesca-acquacoltura, ove già erano presenti competenze professionali adeguate alla gestione della funzione, tutti gli aspetti legati alla gestione e alla programmazione sul territorio. D'altro canto, una funzione così specialistica in capo ai comuni costieri avrebbe generato costi amministrativi superiori ed eventuali difformità applicative di una materia ad elevato contenuto tecnico.

La Giunta regionale intervenne stabilendo con chiarezza che tali funzioni sarebbero state esercitate direttamente dai propri servizi attraverso la propria struttura competente in materia di pesca e acquacoltura, e con propria deliberazione n. 537 del 12.03.2002 determinò i criteri regionali per il rilascio di concessioni demaniali marittime per l'utilizzo degli specchi d'acqua per attività di pesca, maricoltura e attività scientifiche o produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, in coerenza con quanto previsto dal Codice della Navigazione .

Successivamente, con propria deliberazione n. 141 del 02.08.02 (che ha sostituito la DGR 537/02) la Giunta Regionale è intervenuta per meglio delineare i criteri e le procedure atte al rilascio di concessioni demaniali marittime nel settore acquacoltura e ricerca scientifica correlata, cui ha fatto seguito il decreto n. 553 del 28.08.02 dell'ufficio volto a definire la modulistica regionale al fine del rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo di tali beni.

Indi, in virtù delle competenze acquisite (ed in applicazione della Legge 4 dicembre 1993 n. 494), con apposita Legge Regionale n. 11 del 13 maggio 2004 – *Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura* – la Regione ha legiferato in materia; in particolare all'art. 2 comma2 lett b) ha stabilito che “ *i criteri per l'individuazione di zone di mare territoriale e delle altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate ai fini di pesca scientifica ed acquacoltura*” devono far parte del Piano triennale regionale della pesca e dell'acquacoltura, il quale deve essere predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio; inoltre all'art. 8) – *Concessioni demaniali*- ha altresì stabilito che, sulla base dei fissati criteri, sia la Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, ad individuare le zone di mare demaniale che possono essere utilizzate a fini di acquacoltura o ricerca scientifica, definendo altresì le modalità, durata e criteri per il rilascio, ribadendo che la funzione amministrativa rimanesse assegnata alla struttura reg.le competente in materia di pesca-acquacoltura.

In applicazione di tali norme, con deliberazione consiliare n.5 del 18.10.05 sono state individuate le aree marine da destinare alla maricoltura e poi con successiva deliberazione di giunta n. 1707 del 28.12.05 sono stati approvati *i criteri per l'espletamento delle funzioni amministrative volte al rilascio di concessioni demaniali marittime per attività di acquacoltura e ricerca scientifica.*

Indi, con proprio decreto n. 5 del 03.02.06 l'ufficio reg.le pesca ha approvato la modulistica necessaria per presentare richieste di aree in concessione.

Infine, con la già citata deliberazione n. 1150 del 04.10.06 la Giunta è nuovamente intervenuta per definire i criteri direttivi per l'esercizio di tali funzioni, in particolare per gli aspetti legati alla quantificazione dei canoni demaniali dovuti all'Erario.

1.4 – Le azioni della Regione a favore della maricoltura

Già alla fine degli anni 90, a seguito dell'avvio del processo decentramento che stava concedendo alle Regioni competenze in materia, la Giunta Regionale è intervenuta direttamente a sostegno del settore attraverso il I° Piano triennale regionale per la Pesca (2000-2002), approvato con Deliberazione Consiliare n.303 del 29 febbraio 2000. Nel Piano era stato evidenziato che *“l'acquacoltura regionale stenta a decollare soprattutto a causa delle sfavorevoli caratteristiche geomorfologiche del fondale delle fasce costiere”* dato che la mancanza di lagune, di insenature naturali o comunque di luoghi riparati, non permette di installare impianti “sicuri”, in quanto la collocazione in mare aperto espone l'impianto a rischio di avversità marine.

In ogni caso il Piano proseguiva dicendo che *“nonostante tali problemi è convinzione comune che lo sviluppo di tale settore è indispensabile per il sostegno dell'economia ittica e per superare le attuali problematiche di produzione e di lavoro...”*e pertanto *“ la Regione Marche intende incentivare il comparto promuovendo le seguenti iniziative:*

- *ampliamento degli impianti di mitilicoltura in mare aperto tramite iniziative volte a potenziare la produzione e ridurre le problematiche connesse alla contaminazione da biotossine algali, tramite la diversificazione delle tecnologie e delle specie alternative;*
- *realizzazione di nuovi impianti in mare aperto che prevedano sistema integrati di allevamento;*
- *realizzazione di nuovi impianti ai terra, ammodernamento degli esistenti, per l'allevamento di specie marine che prevedano l'utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale;*
- *realizzazione o ammodernamento degli impianti a terra per specie di acqua dolce, per adeguamento normativi, igienico-sanitari e per la diversificazione della produzione.*

Quindi già il I° Piano regionale si poneva come obiettivo l'incentivo dell'acquacoltura in generale e della maricoltura in particolare ai fini di un incremento della produzione ittica, della creazione di nuove prospettive occupazionali, dell'integrazione del reddito per gli addetti alla pesca e della riconversione di parte degli occupati.

Poi, con deliberazione Consiliare n.5 del 18.10.05 - *individuazione delle aree per maricoltura* - la Regione Marche è intervenuta, prima ed unica in Italia, approvando uno specifico Piano regionale per l'utilizzazione di aree marine per attività di acquacoltura e ricerca scientifica.

Accanto agli interventi più strettamente normativi, la Giunta regionale è intervenuta efficacemente anche attraverso lo strumento dei fondi comunitari SFOP 2000-2006, i quali nella specifica Misura 3.2 prevedevano finanziamenti a favore di impianti o imbarcazioni a servizio dell'acquacoltura; con i successivi bandi emanati a cadenza annuale la struttura competente in materia di pesca, utilizzando tutte le risorse finanziarie disponibili (10% del totale complessivo), ha erogato oltre 1,5 milioni di euro in finanziamenti (al 40% in conto capitale), sviluppando progetti per circa 4 milioni di euro di valore.

Una volta esauriti i fondi SFOP ed in attesa dei fondi FEP programmati per il 2007-2013, proprio per non far mancare il sostegno economico a questo settore in forte sviluppo, nonostante una certa penuria finanziaria, la Giunta è intervenuta nel corso del 2007 con risorse proprie emanando un nuovo bando di accesso e notificandolo alla Commissione UE.

Per l'immediato futuro, il sostegno economico sarà garantito dai citati finanziamenti comunitari FEP 2007-2013 i quali, sulla scorta della programmazione precedente, incentivano tutte quelle forme di acquacoltura che siano in grado di contribuire alla riduzione dello sforzo di pesca e di fornire prodotti atti a garantire il consumatore.

Il programma Operativo del FEP, approvato dalla Commissione europea il 19 dicembre 2007 con decisione C(2007) 6792, attribuisce alla *misura 2.1 Acquacoltura* una percentuale di risorse pari a circa il 13% del totale disponibile; all'interno della Regione Marche ciò si traduce in una disponibilità di risorse pubbliche totali pari a circa 2,9 milioni di euro, in grado di sviluppare oltre 6,9 milioni di euro di investimenti nell'intero periodo di programmazione.

2 - LA SITUAZIONE

2.1 - Le concessioni nelle Marche al 2008

Attualmente sulle acque antistanti la costa marchigiana (174 km) sono presenti 24 concessioni demaniali marittime di cui tre per scopi di ricerca scientifica e le restanti 21 per attività di mitilicoltura, occupando una superficie complessiva di oltre 28 Km². Nella successiva **tabella 1** sono riportate tutte le concessioni in essere, suddivise per compartimento marittimo di appartenenza (i limiti compartimentali corrispondono all'incirca ai limiti provinciali per Pesaro e S.Benedetto, mentre Ancona ricomprende di fatto anche l'intera costa della provincia di Macerata).

Tab. 1 Quadro riepilogativo delle concessioni demaniali attive nel tratto di costa della Regione Marche.

n.	Compartimento marittimo	Superficie totale (mq)	Titolare	Utilizzo	anno rilascio o rinnovo	Data scadenza
1	ANCONA	360.000	Paolo Nicolini	mitilicoltura	2004	2009
2	ANCONA	2.000.000	ISMAR-CNR	ricerca	1997	2013
3	ANCONA	132	ISMAR-CNR	ricerca	1999	2013
4	ANCONA	2.000.000	Senagallica	mitilicoltura	1999	2009
5	ANCONA	3.910.000	CO.PE.MO	mitilicoltura	2003	2009
6	ANCONA	3.977.500	Mitilconero	mitilicoltura	2003	2009
7	ANCONA	582	Portonovo	mitilicoltura	1999	2008
8	ANCONA	2.000.000	Punto Azzurro	mitilicoltura	2003	2009
9	ANCONA	1.102.500	CO.P.A.C	mitilicoltura	2004	2009
10	ANCONA	1.102.500	Adriacozze	mitilicoltura	2005	2011
11	ANCONA	1.127.500	Cozze mare blu	mitilicoltura	2007	2013
12	ANCONA	1.500.000	Cozze mare pulito	mitilicoltura	2007	2013
Totale Ancona		19.662,487	66,92%			
13	PESARO	1.000.000	Altomare srl	mitilicoltura	1999	2008
14	PESARO	2.925.000	Altomare srl	mitilicoltura	1997	2004
15	PESARO	500.000	Altomare srl	mitilicoltura	1999	2008
16	PESARO	500.000	Altomare srl	mitilicoltura	1999	2008
17	PESARO	1.000.000	MARCOOP	mitilicoltura	2004	2009
Totale Pesaro		5.925.000	20,17%			
18	S.B.TRONTO	216.000	Mitilpesca	mitilicoltura	1990	2013
19	S.B.TRONTO	1.000.000	Mitilpesca	mitilicoltura	2007	2013
20	S.B.TRONTO	10.000	Talamonti	mitilicoltura	2005	2010
21	S.B.TRONTO	1.000.000	Alta Marea	mitilicoltura	2005	2011
22	S.B.TRONTO	68.450	IPSIA	Ricerca	2004	2009
23	S.B.TRONTO	1.500.000	Civitacozza	mitilicoltura	2007	2013
Totale S.B.T.		3.794.450	12,91%			
TOTALE GENERALE		29.381.937				

Numericamente il 52 % delle concessioni è presente nel tratto di mare che ricade nel compartimento di Ancona, il 22 % in quello di Pesaro ed il restante 26 % in quello di S. Benedetto, mentre estensivamente i valori sono rispettivamente pari a 67%, 20% e 13% , come meglio evidenziato nelle **fig.1 e 2** , in cui vengono rispettivamente riportati i dati in mq e in numero di impianti distinti per Compartimento marittimo.

La maggioranza delle concessioni (20/23) è utilizzata per l'allevamento di mitili e molluschi eduli lamellibranchi, per una superficie complessiva di 27.313.355 mq (92,96% del totale) mentre 2.068.582 mq (pari al 7,04 %) (**fig. 3**), sono destinati ad attività di ricerca svolte dall'ISMAR-CNR di Ancona (2) e dall'istituto IPSIA di San Benedetto del Tronto, quest'ultimo con finalità anche didattiche.

Le superfici vanno da un minimo di 130 mq. del CNR (per attività di ricerca) ad un massimo di quasi 4 milioni di mq. delle coop. Copemo e Mitilconero (per attività allevamento mitili), per una superficie media complessiva di circa 1.277.475 mq, la quale è solitamente di forma regolare (quadrata o rettangolare)




Fig. 1 Estensione complessiva (in metri quadrati) delle concessioni demaniali suddivisa per i tre compartimenti marittimi delle Marche




Fig. 2 Distribuzione delle concessioni demaniali nei tre compartimenti marittimi regionali. Per ogni compartimento sono riportati valori relativi a: numero totale di concessioni; numero di concessioni utilizzate per la mitilicoltura; numero di concessioni utilizzate per attività di ricerca scientifica.




Fig. 3 Rappresentazione percentuale delle concessioni demaniali in base alla destinazione d'uso dell'area.

Il netto sbilanciamento numerico di concessioni demaniali a favore del Compartimento Marittimo di Ancona, sia per numero che per superficie, deriva sicuramente da alcuni motivi oggettivi, quali la maggiore estensione compartimentale e la presenza delle due maggiori concessioni, a cui si aggiungono motivi “ambientali”, quale il maggior riparo dalle correnti offerto dal promontorio del Conero, ma non è da escludere una certa attrazione dovuta alla presunta miglior qualità dei mitili ivi presenti (i rinomati “moscioli del Conero”).

Negli ultimi tempi si è tuttavia registrato un risveglio di interesse anche di fronte la costa picena, dove sono in via di ultimazione due nuovi insediamenti produttivi, a dimostrazione che l’interesse degli operatori non è poi legato ad una particolare zona.

2.2 – Le nuove richieste di aree in concessione

Quando nell'autunno 2001 la Regione ha assunto definitivamente tale funzione ha ereditato 13 concessioni in essere (10 allevamenti + 3 ricerca), alcune delle quali di vecchia data e risalenti agli anni '70.

In questi ultimi 7 anni la situazione si è notevolmente evoluta, con ben 10 nuove concessioni rilasciate ed altre in attesa di rilascio.

Questo recente fenomeno di richieste, il cui trend appare addirittura in continuo aumento, è essenzialmente dovuto ad alcuni ordini di motivi:

- 1) la presenza dei finanziamenti comunitari SFOP 2000-2006 (misura 3.2), i cui contributi al 40% in conto capitale hanno allettato non poco i soggetti interessati i cui investimenti hanno totalmente assorbito i circa 4Meuro di risorse UE disponibili;
- 2) la perdurante crisi del settore pesca nei suoi vari comparti (vongole, strascico) e per varie ragioni economiche (aumento carburanti, diminuzione delle risorse ittiche), che ha spinto le imprese a intraprendere strade alternative o integrative di reddito;
- 3) uno spirito di emulazione, derivante dai soddisfacenti ricavi dichiarati, che ha colpito alcune marinerie in particolare (Civitanova);
- 4) la ricerca di economie di scala, che ha indotto le imprese già operanti a richiedere ampliamenti o nuove concessioni al fine di ottimizzare gli investimenti effettuati o da effettuare e al fine di presentarsi sul mercato con una massa soddisfacente di prodotto.

In termini di superficie complessiva si è quindi passati dai passati 9,15 kmq agli attuali 27,29 kmq, con un incremento pari a circa il 335% nel periodo 2002-2008.

Alle concessioni in essere dovrebbero essere poi aggiunte le altre 5 richieste che sono in itinere, alcune delle quali sono in stato procedimentale avanzato, per una superficie complessiva di oltre 5,5 Kmq. Questi ultimi dati farebbero salire la percentuale ad oltre il 350% di sviluppo delle superfici incrementate.

L'interesse verso la mitilicoltura, e quindi indirettamente verso nuove aree in concessione demaniale, non accenna a diminuire; infatti tra febbraio 2007 e febbraio 2008 sono pervenute alla Regione ben 8 nuove istanze (oltre alle richieste di

ordinario rinnovo delle concessioni già in essere), di cui 4 sono state già evase, mentre le altre si trovano in fase istruttoria.

Tali richieste, provenienti in prevalenza dalla marineria di Civitanova, sono quasi tutte distribuite lungo un'area compresa tra il Monte Conero e Pedaso.

Nella gran parte dei casi trattasi di cooperative costituite da pescatori, i quali, visti i discreti risultati degli impianti di recente realizzazione, hanno intravisto in tale settore la possibilità di sicuri guadagni a fronte delle incertezze economiche derivanti dalla pesca.

Appare evidente che la mancanza di esperienza specifica nel campo della mitilicoltura, per gente comunque abituata a lavorare duramente in mare nelle più disparate condizioni meteomarine, non costituisce un reale ostacolo per investimenti in mitilicoltura dell'ordine di alcune centinaia di migliaia di euro.

Tuttavia, si avverte un'esigenza latente di formazione, soprattutto indirizzata verso coloro che intraprendono per la prima volta tale attività; formazione che affronti questioni diverse: aspetti giuridico-normativi in campo sanitario ed ambientale, aspetti tecnici ed innovativi, conoscenze di marketing. Il tutto volto ad ottimizzare le potenzialità dei vecchi e nuovi impianti, ad ottenere produzioni concorrenziali non solo in termini di prezzi e qualità ma anche capaci di fornire garanzie sul rispetto dell'ambiente e sulle capacità produttive, che dovranno essere adeguate ai picchi di richiesta del mercato.

Purtroppo un certo individualismo ereditato dal settore pesca, dovuto anche ad ovvie logiche di concorrenza, non spinge i mitilicoltori regionali all'aggregazione o verso il mondo dell'associazionismo, come invece parrebbe necessario per affrontare insieme problematiche comuni (biotossine algali, ribasso dei prezzi, qualità del prodotto) o per un semplice interscambio di esperienze.

2.3 – Le caratteristiche degli impianti

Le aree demaniali marittime occupate dagli allevamenti sono strutture in mare aperto (off-shore) allestite per la produzione di mitili (*Mytilus galloprovincialis*- c.d. cozze), molluschi bivalvi che si accrescono filtrando la sostanza organica presente in sospensione nella colonna d'acqua. L'accrescimento è ridotto durante i mesi invernali mentre aumenta sensibilmente nel periodo che va da aprile a settembre garantendo produzioni elevate per unità di superficie.

Mediamente un impianto ha dimensione di 1 Km² (100 ettari) dove all'interno trovano posto 20-22 filari per l'intera lunghezza: ogni filare ha 2 boe capitesta da 180 lt e numerose boe minori da 100lt ancorati a corpi morti posti sul fondo marino; tali impianti sono pure chiamati "longlines", ma nelle Marche sono stati presentati anche come "vigne del mare".

Negli ultimi anni alcuni di questi allevamenti in attività hanno intrapreso piccole sperimentazioni volte alla diversificazione delle produzioni. In particolare si sta tentando l'allevamento delle ostriche (*Ostrea edulis*), allo scopo di raggiungere anche per questo mollusco volumi produttivi di interesse commerciale ed in tempi sufficientemente rapidi.

Da un punto di vista ambientale la presenza di tali impianti - vere e proprie "centrali filtranti" grazie alla capacità filtrante dei mitili – è di sicuro beneficio, anche grazie all'azione di protezione dalle catture che essi possono indirettamente esercitare nei confronti delle forme giovanili; tuttavia va ricordato la stessa attività di filtraggio è alla base del maggiore problema che affligge la mitilicoltura e cioè la contaminazione del prodotto ad opera di biotossine algali, con ovvie ripercussioni negative sulla commercializzazione dato che queste strutture vengono chiuse per varie settimane dietro disposizioni sanitarie. La realizzazione di un piano di gestione e la localizzazione per zone delle aree concesse per la molluschicoltura, qualora si attivassero i coordinamenti tra tutti gli enti preposti, potrebbe configurarsi anche come un tentativo di fronteggiare in modo efficace e strutturato tali emergenze di tipo sanitario.

3 - LE ESIGENZE DI SVILUPPO

3.1 Gli orientamenti comunitari

Ormai da oltre un decennio la Commissione Europea ha rivolto una crescente l'attenzione verso l'acquacoltura, dovuta a più fattori già accennati in premessa:

- la crescente domanda di prodotto ittico
- il deficit commerciale europeo e mercati favorevoli
- la riduzione dello sforzo di pesca
- la riduzione delle risorse alieutiche
- la riconversione degli addetti al settore
- incremento quali-quantitativo del settore

Da parte della Commissione Europea è stata sviluppata un'articolata strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, il cui scopo fondamentale è quello di mantenere tale settore competitivo e produttivo nel lungo periodo.

Gli obiettivi comunitari sono:

- creare un'occupazione stabile e duratura, in particolare nelle zone dipendenti dalla pesca;
- garantire al consumatore la disponibilità di prodotti sani, sicuri e di qualità, promuovendo livelli elevati di salute e benessere degli animali allevati;
- sostenere un'attività eco-compatibile;
- portare il tasso di crescita della produzione UE al 4% annuo, in particolare per molluschi, nuove specie e produzioni biologiche;
- mirare alla produzione di specie ittiche autoctone non oggetto di massiva produzione;

A tale scopo la UE si è impegnata a mantenere gli aiuti strutturali al settore, in particolare per l'ammodernamento degli impianti esistenti e lo sviluppo di tecnologie "pulite".

Nonostante la UE sia deficitaria nel suo complesso nella produzione dei prodotti dell'acquacoltura, si sta adoperando per incentivare lo sviluppo del settore aprendo nuovi mercati, integrando le fasi della produzione e distribuzione, sviluppando nuovi strumenti per raccogliere e analizzare i dati sulla produzione e la commercializzazione, stimolando la domanda con opportune campagne promozionali e di qualità.

La UE si propone di incrementare l'occupazione in acquacoltura creando 8.000-10.000 posti di lavoro tra il 2003 e il 2008, anche attraverso incentivi alla formazione professionale e alla presenza femminile, soprattutto perché all'acquacoltura viene riconosciuto un ruolo fondamentale per invertire la tendenza al declino socio-economico di diverse comunità costiere.

Nondimeno la UE si rende conto che un tale impulso determina una crescente richiesta di aree adeguate, la cui reperibilità è fattore di conflittualità.

Per risolvere i conflitti di "spazio" la UE indica le seguenti strade:

- promuovere l'uso di piani di gestione integrata delle zone costiere;
- migliorare le tecnologie di allevamento in alto mare sia per i pesci che per i molluschi;
- sviluppare i sistemi chiusi a ricircolo per gli impianti a terra.

Occorre contemporaneamente ridurre gli impatti ambientali negativi, attraverso il controllo sull'introduzione di specie alloctone ed attivando opportuni meccanismi di prevenzione volti a ridurre al minimo il rilascio di nutrienti e sostanze inquinanti.

Dal punto di vista delle garanzie offerte al consumatore, la UE sta producendo il massimo impegno per migliorare la sicurezza dei prodotti dell'acquacoltura, attraverso una revisione della normativa farmaceutica, una riformulazione della normativa sull'igiene alimentare e sulla salute degli animali.

Nonostante questo chiaro e convinto sostegno all'acquacoltura, da parte della Commissione europea il bilancio nel 6° Programma quadro comunitario (2000-2006) è stato piuttosto limitato ed ha previsto il finanziamento di grandi progetti nei settori dell'impatto ambientale, sugli aspetti sanitari di pesca e molluschi, la protezione dei consumatori e la qualità dei prodotti.

Nel 2002, la Commissione europea ha inaugurato una strategia per lo sviluppo dell'acquacoltura che identifica tre obiettivi:

- Creare occupazione stabile, in particolare nelle zone dipendenti dalla pesca, con l'obiettivo della creazione da 8000 a 10.000 posti di lavoro, in equivalente a tempo pieno nel periodo compreso tra il 2003 e il 2008.
- Offrire prodotti ittici sicuri e di qualità e promuovere livelli elevati di salute e benessere degli animali.

- Sviluppare un settore ecocompatibile.

Ai fini del conseguimento di tali obiettivi, la Commissione propone di adottare le seguenti misure:

- Stabilità dell'occupazione: aumento della produzione, gestione integrata delle zone costiere, incentivazione dello sviluppo del mercato e rafforzamento della regolamentazione del settore.
- Miglioramento della sicurezza dei prodotti dell'acquacoltura e del benessere degli animali: garanzia di elevati livelli di salute pubblica e di salute e benessere degli animali.
- Garanzia di un'acquacoltura rispettosa dell'ambiente: riduzione dell'impatto dei rifiuti, gestione del problema delle specie allofone e degli organismi geneticamente modificati, prevenzione dell'inquinamento e valutazione dell'impatto ambientale.

3.2 Gli orientamenti nazionali

La politica nazionale della pesca ha origini molto lontane risalente al periodo successivo all'Unità d'Italia, anche se il primo provvedimento organico è costituito dal R.D. 1604 del 1932 (T.U. sulle leggi della pesca); l'attenzione del legislatore è tuttavia rivolta soprattutto alla pesca marittima, dato che in quel periodo le diverse forme di allevamento ittico costituivano un ruolo irrilevante.

Ma solo con la L. 963 del 14 luglio 1965 comincia ad essere normata l'acquacoltura, che poi con la successiva L. 41 del 17 febbraio 1982, attraverso i Piani triennali nazionali, in poi, è stata sempre individuata tra gli obiettivi prioritari della politica nazionale, senza tuttavia le necessarie precisazioni circa gli strumenti attuativi ed una loro diversificazione in ambito locale.

Nel Quinto Piano nazionale (1997-99) l'obiettivo del potenziamento dell'acquacoltura in generale e della maricoltura in particolare deve essere conseguito mediante:

- l'aumento della capacità produttiva,
- lo sviluppo di un'acquacoltura ad elevata compatibilità ambientale,
- la riduzione dei costi di produzione attraverso la crescita tecnologica supportata dalla ricerca scientifica,
- ruolo crescente delle amministrazioni locali e delle associazioni dei produttori.

Tale sviluppo deve essere in grado di offrire uno sbocco occupazionale agli operatori espulsi dal settore a seguito della riduzione degli stocks ittici e della riduzione dello sforzo di pesca.

Il successivo Sesto Piano (2000-02), poi più volte prorogato, continua a vedere nell'acquacoltura una grande potenzialità nonché una risorsa socioeconomica per contribuire a superare la crisi della pesca, anche se poi da un punto di vista pratico continua a finanziare la sola ricerca applicata.

Attualmente la strategia nazionale persegue gli stessi obiettivi di quella comunitaria, senza tuttavia destinare effettive risorse proprie allo sviluppo dell'acquacoltura, limitandosi all'attuazione dei programmi di gestione dei fondi SFOP e FEP.

3.3 – Le esigenze di un nuovo Piano

Sia per ottemperare alla norme che per fronteggiare il progressivo aumento di istanze concessorie, la Regione già nel 2005 aveva sentito la necessità di intervenire per razionalizzare l'utilizzazione di tali aree demaniali marine, al fine di favorire un utilizzo disciplinato e meno conflittuale del mare tra le attività di pesca e di acquacoltura e pertanto, dopo ampia concertazione con la parti interessate (pescatori, capitanerie, conferenza delle autonomie) attraverso i previsti organi di consultazione aveva approvato un proprio Piano relativo alla concessioni demaniali "marine", approvato con la citata deliberazione consiliare n.5/05 ed integrato con successiva DGR 1707/05, contenente i criteri per espletamento delle funzioni amministrative.

Tale Piano, primo e forse tuttora unico in Italia nel suo genere, ha consentito di poter disporre a priori di aree marine destinate alla mitilicoltura, conseguendo numerosi risultati positivi:

- annullamento dei conflitti in mare tra pescatori ed allevatori, in quanto le aree sono state individuate in quella fascia laddove minimo poteva essere l'impatto con le tradizionali attività di pesca;
- accelerazione dei tempi di conseguimento delle concessioni demaniali marittime, grazie ad uno snellimento delle procedure e grazie ad un'oculata attività di monitoraggio delle domande da parte dell'ufficio regionale preposto atta ad evitare sovrapposizioni e ritardi, e grazie ad una crescente collaborazione creatasi tra la Regione e le autorità marittime competenti;
- di conseguenza, accelerazione dei tempi di utilizzo dei finanziamenti comunitari, con benefici economici sia per gli operatori che per la stessa Regione;
- regolarizzazione delle superfici assegnate in concessione, di fatto ora tutte rettangolari e disposte parallelamente alla costa, con evidenti vantaggi per la navigazione.

In conclusione, è possibile affermare che la Regione, dotandosi di uno specifico piano settoriale, ha potuto far fronte alla crescente richiesta di aree demaniali marine senza creare ritardi ai concessionari o turbative al settore pesca.

Nel corso dei primi 2 anni di applicazione sono tuttavia giunte alcune segnalazioni da parte delle competenti Capitanerie circa l'indisponibilità di talune zone facenti parti del Piano e ciò di fatto ha comportato il diniego ad alcune istanze in corso, nonostante le stesse fossero state rispettose della zonizzazione regionale vigente.

Infatti, a seguito di precise segnalazioni negative provenienti dalle locali Capitanerie, in particolare quella di san Benedetto d.T., è emerso che porzioni di zone indicate nel Piano 2005 sono di fatto indisponibili per svolgere attività di mitilicoltura.

Tali indisponibilità sono dovute essenzialmente a 4 ordini di motivi:

- la presenza di condotte sottomarine insistenti su tali zone;
- la vicinanza con l'imboccatura di importanti porti o con aree sensibili;
- l'eccessiva potenziale vastità di tali zone, con conseguenti rischi alla sicurezza della navigazione;
- la presenza di zone a cavallo tra 2 distinti Compartimenti marittimi.

Quindi, nonostante il Piano 2005 fosse stato concertato i rappresentanti della Direzione Marittima di Ancona, per tali cause di forza maggiore riguardanti insindacabili ragioni di sicurezza in mare, si rende necessario procedere ad una sua rivisitazione.

Per cui, dopo vari incontri tenutisi presso la Regione nel corso del primo semestre 2007 con i rappresentanti dei 3 compartimenti marittimi presenti nella Regione (Ancona, Pesaro e S.Benedetto), acquisiti ufficialmente i rilievi ed i vincoli posti dagli stessi, la struttura regionale competente in materia di pesca ha provveduto a ridefinire le aree destinate allo sviluppo della mitilicoltura.

Una volta definita la proposta della nuova zonizzazione, la stessa è stata presentata e discussa in seno agli organismi consultivi previsti dalla L.R. 11/04: in data 30.05.07 la Consulta per l'economia ittica ha dato parere favorevole, non formalizzando alcuna obiezione se non lamentando una eccessiva riduzione delle aree utili; in data 24.07.07 la Commissione tecnico-scientifica ha proposto una traslazione delle zone di 0,5 miglia verso mare in modo da non penalizzare esclusivamente la piccola pesca costiera, determinando di fatto una leggera sottrazione di aree a discapito dello strascico.

Tale ipotesi è stata tuttavia accantonata in quanto, consultate le capitanerie, per ragioni legate alla sicurezza della navigazione, non sono emerse le condizioni per operare una paritetica traslazione di tutte le aree.

creandosi un pericoloso effetto a scacchiera.

Pertanto gli uffici regionali, acquisite tutte le istanze vincolanti e non, hanno rielaborato una nuova proposta di Piano, che è oggetto del presente atto.

3.4. – Gli scopi del Piano

Questo Piano, al pari di quello approvato nel 2005, si propone di razionalizzare la utilizzazione delle zone di mare territoriale e delle aree demaniali marittime, in ragione dell'applicazione uniforme e coerente dei principi di sostenibilità e responsabilità verso l'ambiente e verso gli imprenditori e i consumatori ed al fine di prevenire eventuali conflitti con le imprese di pesca.

Il Piano persegue anche lo scopo di coordinare e armonizzare la normativa relativa alla Pesca con le disposizioni che disciplinano le varie forme di utilizzazione del demanio marittimo e del mare territoriale, al fine di favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno delle attività di pesca e di acquacoltura, individuando e applicando norme generali regolatrici della materia e provvedimenti di semplificazione delle relative procedure amministrative.

Il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo del mare territoriale e del demanio marittimo per finalità di pesca e di acquicoltura nei rispettivi ambiti, intende infatti garantire costantemente il migliore equilibrio tra le risorse biologiche e le attività di pesca nell'ambito regionale, assicurando lo sviluppo sostenibile del settore e favorendo la competitività delle imprese sui mercati, in conformità ai principi posti con l'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Per meglio conseguire tali obiettivi, sin dall'acquisizione delle funzioni la Regione ha sempre ritenuto fondamentale assumere direttamente l'esercizio unitario delle funzioni in materia di rilascio delle concessioni, tenendo presente che le politiche e l'azione amministrativa in materia di acquacoltura:

- a) si ispirano ai principi della sostenibilità e responsabilità verso l'ambiente e verso i consumatori;
- b) assegnano priorità agli strumenti che assicurano produzioni certificate, di qualità ed eco-compatibili;
- c) promuovono opportunità occupazionali attraverso l'incentivazione della multifunzionalità, con particolare riferimento all'ambito giovanile;
- d) si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, la Regione, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, nel contesto e nei limiti delle disposizioni dell'Unione Europea;
- e) si avvalgono della consultazione di tutti gli altri soggetti associativi interessati al settore;
- f) si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle regole tecniche di accesso alle risorse biologiche e nella definizione degli indicatori di sostenibilità;
- g) garantiscono la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.

La Regione, mediante l'adozione di questo Piano, intende proseguire ad incentivare il comparto ittico, promuovendo le seguenti iniziative:

- organizzazione della gestione delle acque demaniali prospicienti la costa regionale, al fine di promuovere uno sviluppo integrato e sostenibile delle varie attività produttive (pesca, allevamento, turismo, ecc), mirante a ridurre le conflittualità tra i diversi soggetti operanti in mare;
- ampliamento degli impianti di mitilicoltura in mare aperto, tramite iniziative volte a potenziare la produzione, tramite lo sviluppo delle tecnologie di allevamento e la diversificazione delle specie prodotte;
- realizzazione di nuovi impianti in mare aperto che prevedano sistemi integrati di allevamento;
- possibilità di razionalizzazione dei controlli volti alla tutela del prodotto contro la contaminazione ad opera di tossine algali.

4 - DEFINIZIONE DELLE ZONE

4.1 – I motivi della scelta

Il positivo bilancio di questi primi 2 anni di vigenza del Piano 2005 ha confermato nei fatti la bontà della scelta a suo tempo adottata, da taluni citata quale virtuoso esempio nazionale, e pertanto appare naturale proseguire nella stessa logica di programmazione regionale.

Il presente Piano, ricalcando quello precedente, intende infatti perseguire lo stesso scopo di favorire una gestione razionale ed integrata della fascia costiera attraverso l'individuazione di apposite superfici destinate allo sviluppo della maricoltura.

Questa sorta di "piano regolatore del mare", nonostante determini una certa (potenziale) sottrazione di spazi destinati all'esercizio della pesca professionale, è meno impattante di quanto sembri in quanto mira a favorire una concentrazione degli impianti a ridosso della fascia delle 2-3 miglia, ossia laddove minore è la loro interferenza sulle varie attività di pesca.

Infatti l'attività delle *vongolare* avviene più sotto costa, quella dello strascico avviene principalmente oltre le 3 miglia, mentre la pesca d'altura non viene minimamente interessata; solo la piccola pesca costiera potrebbe soffrire di una certa contrazione di mare disponibile, che tuttavia dovrebbe essere compensata da pescate migliori dovute all'attrazione ittica prodotta dagli stessi impianti nelle aree limitrofe.

La collocazione di concessioni demaniali per attività di acquacoltura in zone ben delimitate sicuramente sortisce i seguenti vantaggi:

- chiara demarcazione tra le aree destinate alla pesca e all'acquacoltura,
- gestione razionale degli spazi e minor intralcio alla navigazione,
- creazione di aree interdette alla pesca e quindi favorevoli al ripopolamento ittico,
- ottimizzazione dei controlli sanitari sulle acque e sul prodotto

Gli elementi evidenziati hanno fatto optare ancora verso la soluzione di creare predefinite e ben delimitate zone marine dedicate all'attività di acquacoltura e ricerca scientifica.

4.2 – Principali requisiti delle zone destinate alla maricoltura

Tali ZONE sono state definite tenendo conto dei seguenti requisiti:

- essere situate oltre le due miglia dalla linea di costa, generalmente identificata come limite per la pesca delle vongole, molluschi in genere, calo di nasse e cogolli;
- rientrare con il limite esterno entro la linea delle tre miglia (oltre cui avviene la pesca a strascico);
- essere alla distanza di almeno 2 miglia (3,7 km) dalle foci dei fiumi, 2 miglia dall'imboccatura dei porti, 2 miglia da discariche marine situate a nord rispetto alla zona e 1 miglio rispetto a discariche situate a sud.
- distanza da barriere artificiali sommerse costruite da enti pubblici, salvo diverse prescrizioni delle autorità marittime, pari a 200 m (0,108 miglia) ;
- profondità minima del fondale pari a metri 12 su tutta l'area.

Nel caso in cui due o più requisiti/vincoli si sovrappongano o contrastino, è da applicare quello più restrittivo.

Tali zone sono circondate da un'area di rispetto dell'ampiezza di 100 m (0,054 miglia), al cui interno sono consentiti il transito e le sole attività scientifiche, ma sono vietate tutte le altre attività di pesca o prelievo.

Le principali differenze rispetto al Piano precedente consistono:

- 1) nella riduzione delle zone sia in numero che in superficie complessiva disponibile;
- 2) nell'eliminazione del corridoio intermedio di pesca tra la fascia interna ed esterna, con recupero di superficie utile.

Per quanto concerne il numero, si passerà infatti da un totale di 15 zone (5 per ogni Compartimento marittimo) a 9 zone, così distribuite: 4 nel compartimento di Pesaro, 2 in quello di Ancona e 3 in quello di San Benedetto.

Nello specifico, a Pesaro è stata soppressa l'intera zona denominata Ps3, in quanto intersecata da condotte sottomarine, ad Ancona sono state soppresse le zone An1, An2 e An3 in quanto ricadenti su aree sensibili al traffico o particolarmente affollate, mentre a San Benedetto è stata soppressa l'intera zona Sb5 per la presenza di condotte sottomarine e, per analoghi motivi, sono state ridotte quasi del 50% le zone

Sb1e Sb4; la zona Sb2 è stata invece eliminata del tutto causa il disturbo alle rotte di entrata/uscita dall'area portuale di P.S.Giorgio. Va tuttavia evidenziato che è stata creata una nuova zona, denominata Sb2, posta antistante la foce del fiume Tenna, che in gran parte coincide con l'area sud dell'ex zona Sb1.

In definitiva la nuova zonizzazione, pur ricalcando la precedente, fa registrare una sensibile contrazione della superficie complessiva disponibile del Piano, la quale scende da circa 100 a 85,4 km.

Tuttavia, il recupero della superficie dei corridoi di passaggio (di ampiezza pari a 0,25 miglia - 0,5 Km) prima esistenti tra fascia interna ed esterna consentirà un migliore sfruttamento delle superfici disponibili; tali corridoi, inseriti nel precedente Piano allo scopo di favorire le attività della piccola pesca costiera, si sono infatti rivelati di scarsa fruibilità per stessa ammissione delle associazioni di categoria.

Quindi, anche se all'apparenza la nuova zonizzazione può sembrare maggiormente limitativa o penalizzante rispetto alla precedente, in realtà rappresenta il necessario adeguamento delle superfici effettivamente dichiarate disponibili a seguito delle indicazioni giunte dalle Capitanerie .

Va anche precisato che diversi impianti produttivi, anche per effetto della vecchia pianificazione, ricadono all'interno degli 85,4Kmq di superficie di sviluppo e quindi, effettuando le dovute decurtazioni, si avrà un'area netta disponibile di circa 78,3 Kmq, come ben evidenziato dalla **figura 4** , in grado comunque di assicurare uno sviluppo potenziale del 275% rispetto alla situazione attuale.




Fig. 4 Confronto in km quadrati fra l'attuale superficie occupata da impianti in concessione, la superficie totale prevista dal Piano e l'area netta del Piano effettivamente disponibile (ossia libera da concessioni preesistenti).

4.3 - Prescrizioni per le singole aree in concessione

Solo all'interno di ciascuna zona è quindi possibile richiedere un'area in concessione demaniale marittima per le sole attività di maricoltura o ricerca scientifica.

Le singole aree di nuova concessione devono sottostare ai seguenti vincoli:

- superficie massima non superiore agli 1,5 Km²;
- durata massima richiesta di sei anni, poi rinnovabile ogni 6 anni alla scadenza;
- divieto di allevare specie alloctone, ibridi ed organismi geneticamente modificati;
- eventuali divieti o limitazioni particolari, indicati dalla ricerca scientifica, su determinate specie allevate;
- gli impianti sommersi devono essere strutturati in modo da lasciare libero uno strato sufficiente a consentire la navigazione, secondo quanto stabilito dal codice della navigazione;
- distanza minima di m 200 (circa 0,11 miglia) tra una concessione e l'altra, onde consentire il transito;
- divieto assoluto di pesca;
- caratteristiche delle boe di segnalazione, secondo le prescrizioni delle autorità preposte (Comando Zona Fari e Segnalamenti Marittimi di Venezia- MARIFARI);
- il rispetto, per quanto non contemplato, del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione;
- occupazione totale dell'area entro il primo rinnovo, secondo criteri di sana gestione;
- l'area richiesta deve avere una superficie regolare e tale da non pregiudicare una eventuale occupazione delle superfici circostanti;
- l'area può essere richiesta solo da soggetti (individuali o collettivi) in grado di garantire le capacità tecniche, morali ed economiche di buon utilizzo della stessa; tale valutazione è demandata alla struttura regionale preposta al rilascio concessorio.

4.4 - Concorrenza di più domande di concessione

Nel caso di concorso di più domande di concessione per la stessa area, si applica l'art. 37 del Codice della Navigazione, con la comparazione delle relative domande,

al fine di valutare, *secondo un giudizio discrezionale*, le maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione, venendo preferito quindi chi documenta la propria posizione quale miglior curatore del pubblico interesse.

Tuttavia, dato che la determinazione di precise zone di mare porta necessariamente al moltiplicarsi della possibilità di concorrenza di domande su una stessa area o su parti di area, al fine di evitare futuri pericolosi contenziosi, si rende necessario individuare i seguenti criteri di scelta che saranno adottati dalla Regione:

- 1) natura del soggetto richiedente: priorità ai soggetti pubblici e/o scientifici, poi a quelli cooperativi;
- 2) tipologia del progetto: preferenza per ricerca scientifica e/o sperimentazione;
- 3) estensione dell'area richiesta: a parità di condizioni 1) e 2) prevale la minor superficie richiesta;

Per una maggiore definizione dei criteri di scelta si rimanda al regolamento di attuazione del presente piano.

Le condizioni di concomitanza di più domande si hanno:

- quando vengono presentate alla Regione entro e non oltre 30 giorni una dall'altra (fa fede la data del timbro postale o quella del protocollo di arrivo);
- quando vengono presentate alla Regione entro l'ultimo giorno utile del periodo di 20 giorni di affissione dell'istanza sull'albo pretorio dei comuni interessati in quanto prospicienti (fa fede la data del timbro postale).

Dalle presenti prescrizioni sono fatti salvi i diritti acquisiti derivanti dalle concessioni preesistenti, tuttavia le stesse ricadranno sotto i nuovi vincoli nel caso presentassero domanda di variazione riguardo la superficie (ampliamento, frazionamento).

4.5 - Concessioni per attività di ricerca scientifica

Quanto previsto finora per aree destinate a fini produttivi, è derogabile nel caso di specchi acquei richiesti in concessione da enti riconosciuti (pubblici o privati) di ricerca scientifica qualora questi attestino che le loro ricerche non possono essere effettuate all'interno delle zone qui definite. Tali concessioni di ricerca scientifica non possono essere considerati a nessun titolo strutture produttive, pertanto non è possibile effettuare alcuna commercializzazione del prodotto ottenuto in tali strutture.

4.6 - Barriere di ripopolamento ittico

Nel tratto di mare territoriale antistante il litorale marchigiano sono state realizzate sino ad oggi, nell'ambito delle programmazioni comunitarie del fondo strutturale dedicato alla pesca succedutesi negli anni a partire dal 1994, tre barriere artificiali sommerse, aventi lo scopo precipuo di favorire processi di ripopolamento delle specie ittiche.

Sulle stesse barriere sono stati in passato apposti dalla Regione divieti assoluti di pesca in quanto tali aree erano/sono soggette a studi scientifici correlati della durata di un quinquennio allo scopo di valutarne gli effettivi positivi sulla popolazione ittica ivi esistente.

La presenza di siffatte barriere, in assenza di qualsiasi forma di gestione o di apposizione di divieto, potrebbe tuttavia avere effetti contrastanti con quelli alla base della stessa politica comune della pesca (volta al contenimento dello sforzo di pesca ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse) attirando in tali aree una maggiore concentrazione dello sforzo di pesca; in tale ottica è pertanto richiesto che gli interventi inerenti la realizzazione di barriere sommerse siano associati all'adozione o al mantenimento di provvedimenti ad hoc che consentano la regolazione dell'attività di pesca, tramite misure quali la sospensione delle attività di pesca o l'adozione di misure tecniche che influiscano sulla riduzione dell'attività nell'area di riferimento.

Nel rispetto di tale logica, esplicitata da ultimo con riferimento alle modalità applicative del Reg. (CE) n. 1198/2006, è opportuno rinviare all'adozione di specifico atto di Giunta riguardo la determinazione delle misure necessarie e conseguenti alla preservazione delle funzioni di ripopolamento connesso alle barriere. Si ritiene tuttavia, in coerenza con l'attuale politica comune della pesca, ricorrere in via prioritaria al divieto assoluto di pesca, in quanto strumento più idoneo alla tutela integrata in tali aree, che potranno assolvere funzioni correlate a differenti aspetti di tipo:

- biologico, onde favorire la funzioni di nursery – ossia di ripopolamento ittico ed accrescimento di forme giovanili – per le quali tali aree sono state istituite;
- scientifico, per garantire la possibilità anche futura di continuare studi e ricerche già intrapresi, o comunque di effettuare monitoraggi periodici;
- turistico, in quanto tali aree potrebbero divenire attrattive turistiche e meta di escursioni da parte di osservatori appassionati o di fotografi subacquei (ad es. attività di *snorkeling*);
- economico; poiché si ritiene ipotizzabile che una zona preservata possa fungere da diffusore di specie (mini area di ripopolamento) che andrebbe a determinare un incremento di catture, e quindi di reddito, con notevoli benefici soprattutto per gli operatori della piccola pesca locale.

5 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE

5.1 - Elementi per l'individuazione

Trattandosi della revisione di un Piano vigente, il criterio generale adottato è stato quello di conservare l'impianto generale preesistente e per tale ragione sono state mantenute quelle aree sulle quali non erano stati posti vincoli o prescrizioni da parte delle autorità marittime.

Sono quindi stati mantenuti tutti i criteri che erano stati già adottati con successo in passato, in particolare:

- distribuzione omogenea delle Zone lungo tutto il fronte costiero, laddove possibile;
- rispetto dei vincoli imposti dai tre Compartimenti Marittimi esistenti sul territorio regionale;
- rispetto dei principali porti e località turistiche costiere;
- rispetto delle aree maggiormente interessate dalle tradizionali attività di pesca;
- tutela, laddove possibile, delle possibilità di ampliamento delle concessioni esistenti;
- rispetto della distanza dalle foci dei principali corsi d'acqua e dalle discariche marine.

5.2 – Proposte di localizzazione delle ZONE fruibili

Considerati gli elementi fin qui esposti si è giunti alla definizione delle seguenti 10 zone individuate in base al Compartimento marittimo di appartenenza.

Allo scopo di favorirne una rapida identificazione, a ciascuna zona è stata assegnata d'ufficio una specifica numerazione su base compartimentale con criterio nord-sud .

Tali zone sono state tutte situate nella fascia di mare ricompresa tra le 2 e le 3 miglia.

- zona Ps1 : tra Cattolica e Pesaro, avente le seguenti coordinate:

PS1	A	Lat. 44°00.560'	Long. 12°49.150'	B	Lat. 43°59.500	Long. 12°52.100'
	C	Lat. 43°58.600'	Long. 12°51.500'	D	Lat. 43°59.700'	Long. 12°48.580'

- zona Ps2: tra Pesaro e Fano , avente le seguenti coordinate:

PS2	A	Lat. 43°55.370'	Long. 13°00.310'	B	Lat. 43°53.800'	Long. 13°02.800'
	C	Lat. 43°53.120'	Long. 13°01.950'	D	Lat. 43°54.700'	Long. 12°59.450'

- zona Ps3: tra foce Metauro e Torrette di Fano, avente le seguenti coordinate:

PS3	A	Lat. 43°51.800'	Long. 13°06.200'	B	Lat. 43°50.220'	Long. 13°08.800'
	C	Lat. 43°49.400'	Long. 13°07.850'	D	Lat. 43°50.970'	Long. 13°05.250'

- Zona Ps4: tra Torrette e foce del Cesano, avente le seguenti coordinate:

PS4	A	Lat. 43°49.600'	Long. 13°09.800'	B	Lat. 43°48.000'	Long. 13°12.500'
	C	Lat. 43°47.180'	Long. 13°11.600'	D	Lat. 43°48.780'	Long. 13°08.950'

- Zona An1: tra Portonovo e Marcelli, avente le seguenti coordinate:

AN1 (ex AN4)	A	Lat. 43°34.150'	Long. 13°40.800'	B	Lat. 43°31.100'	Long. 13°42.000'
	C	Lat. 43°30.850'	Long. 13°40.500'	D	Lat. 43°33.850'	Long. 13°39.500'

- Zona An2: dinanzi Porto Recanati, avente le seguenti coordinate:

AN2 (ex AN5)	A	Lat. 43°26.800'	Long. 13°44.200'	B	Lat. 43°23.100'	Long. 13°45.800'
	C	Lat. 43°22.600'	Long. 13°44.300'	D	Lat. 43°26.500'	Long. 13°42.600'

- Zona Sb1: dinanzi l'abitato di PortoS.Elpidio , avente le seguenti coordinate:

SB1	A	Lat. 43°18.050'	Long. 13°49.050'	B	Lat. 43°16.110'	Long. 13°50.115'
	C	Lat. 43°15.732'	Long. 13°48.828'	D	Lat. 43°17.700'	Long. 13°47.600'

- Zona Sb2: dinanzi la foce del Tenna, avente le seguenti coordinate:

SB2	A	Lat. 43°15.104'	Long. 13°49.273'	B	Lat. 43°15.536'	Long. 13°50.530'
	C	Lat. 43°14.519'	Long. 13°51.256'	D	Lat. 43°14.098'	Long. 13°49.939'

- Zona Sb3: tra Torre di Palme e la foce dell'Aso, avente le seguenti coordinate:

SB3	A	Lat. 43°08.550'	Long. 13°53.900'	B	Lat. 43°06.700'	Long. 13°54.900'
	C	Lat. 43°06.250'	Long. 13°53.590'	D	Lat. 43°08.120'	Long. 13°52.710'

- Zona Sb4: tra Pedaso e Cupra Marittima, avente le seguenti coordinate:

SB4	A	Lat. 43°04.600'	Long. 13°55.400'	B	Lat. 43°03.189'	Long. 13°55.811'
	C	Lat. 43°02.951'	Long. 13°54.400'	D	Lat. 43°04.360'	Long. 13°54.000'

Il mantenimento della collocazione delle Zone nella fascia ricompresa tra le 2 e le 3 miglia rimane in definitiva un buon compromesso, in quanto consente di limitare al minimo la sovrapposizione delle aree destinate alla maricoltura con le aree maggiormente dedicate alla pesca, dal momento che le vongolare e le imbarcazioni della piccola pesca artigianale operano prevalentemente sotto costa, mentre l'attività di pesca a strascico viene esercitata oltre le 3 miglia.

Seguendo tale impostazione le ZONE dovranno essere localizzate:

- in una fascia delimitata da una distanza minima di due miglia dalla costa, allo scopo di mantenersi al di fuori delle zone comprese tra le batimetriche dei 10-

12 metri. In tal modo rimarrebbe totalmente esclusa la fascia in cui sono presenti i banchi di vongole e relativa pesca, stando alle informazioni raccolte analizzando l'ampia bibliografia prodotta in materia da più istituti di ricerca (tra cui anche l'ISMAR-CNR).

- Al largo non oltre il limite delle tre miglia, in modo tale da non interferire con l'attività dei battelli da pesca che esercitano lo strascico dalle tre miglia in poi.

Nelle tavole cartografiche allegate viene illustrata la distribuzione delle zone (Allegati 1-9) rispetto alle concessioni già esistenti (in celeste chiaro) e alle barriere artificiali (in rosso).

Ogni singola area in concessione, esistente o futura, viene/verrà identificata d'ufficio con un codice alfanumerico iniziante con la lettera A (= allevamento) seguita da un numero progressivo e poi dalla sigla del Compartimento (Ps, An, Sb); nel caso delle concessioni a scopo di ricerca scientifica, per esse si adotterà il medesimo codice preceduto tuttavia dalla lettera R (= ricerca scientifica) anziché A.

6 - CONCLUSIONI

A seguito degli elementi esposti, possiamo concludere che l'efficacia del piano precedente ha costituito un solido impianto per la stesura del presente Piano che di fatto ne rappresenta una sua naturale prosecuzione dettata principalmente da indiscutibili motivi cautelativi legati alla sicurezza della navigazione.

Il permanere delle precedenti condizioni (scientifiche, economiche, tecniche) fa sì che tale programmazione resti fondamentalmente imperniata sulle attività di mitilicoltura e di ricerca scientifica, anche se è fondata la speranza di poter presto vedere diversificate le tipologie di allevamento (ad es. ostricoltura).

Tenendo conto che trattasi di molluschicoltura e di allevamenti estensivi, l'impatto ambientale dovuto a tali insediamenti produttivi è quanto mai limitato, mentre notevoli appaiono i contributi positivi apportati all'economia e all'occupazione, favorendo la pianificazione di una gestione integrata di attività economiche sostenibili nelle zone costiere. Con tali premesse la Regione Marche intende far propria la strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea e quindi, utilizzando al meglio le risorse comunitarie messe a disposizione con i fondi FEP, ritiene di fondamentale importanza l'adeguamento dei propri strumenti di programmazione atti a favorire uno sviluppo economico integrato con le tradizionali attività di pesca.

Questo potenziamento della mitilicoltura marchigiana, oltre agli auspicati benefici in termini di occupazione o riconversione, dovrebbe alla lunga portare indubbi vantaggi economici all'indotto, data la sua favorevole ricaduta su altri settori (industria alimentare, terziario) e, visto in una prospettiva di medio termine, potrebbe trasformare la regione da importatrice ad esportatrice di mitili.

E' auspicabile che tale processo avvenga in maniera graduale per conciliare le esigenze di tutte le altre componenti economiche riguardanti il mare (turismo, pesca, trasporti), onde evitare conflitti di categoria nonché incontrollati eccessi di produzione.

Sono questi i principali motivi che hanno portato all'introduzione di precise limitazioni, quali la dimensioni degli impianti o la distanza dalla costa.

Inoltre l'istituzione di zone in cui andranno a concentrarsi gli impianti di acquacoltura potrà rappresentare un valido ausilio per poter monitorare costantemente non solo i


parametri biofisici caratteristici della colonna d'acqua ma anche quelli relativi alla composizione chimica del sedimento e all'analisi biologica delle comunità bentoniche associate al fondale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Codice della Navigazione , titolo II artt. 28-61, demanio marittimo.
- Regolamento del Codice della Navigazione, artt. 5-58 e art. 524, concessioni demaniali.
- D.P.R. 616/1977, art. 59 – delega alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali.
- D.lgs. 31.03.1998 n. 112, art. 105 lett. L – rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo – e sue modificazioni.
- Legge 21 maggio 1998, n. 164.
- L.R. 17 maggio 1999, n. 10 , art. 31 - delega ai Comuni le funzioni in materia di demanio marittimo.
- D.lgs 31 marzo 1998, n. 112 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- L.R. 17 maggio 1999, n. 10 e s.m.i. – riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive.
- L.R. 13 maggio 2004, n. 11 - Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura, artt. 4 e 8.
- DGR n. 1006 del 05.09.05 – proposta di deliberazione al Consiglio.
- Deliberazione consiliare n. 5 del 18.10.05 - individuazione delle aree per maricoltura.
- DGR n. 1707 del 28.12.05 – criteri per espletamento delle funzioni amministrative volte al rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura e ricerca scientifica.
- DGR n. 1150 del 09.10.06 – definizione dei criteri direttivi in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti la quantificazione dei canoni demaniali dovuti a fronte di concessioni di zone del mare territoriale rilasciate per attività di acquacoltura.


BIBLIOGRAFIA


- C. Froglià, B. Antolini, E. Arneri, M.E. Gramitto, M. La Mesa, R. Polenta. (1998). Valutazione della consistenza dei banchi di vongole nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto nel periodo 1984-1997. *Biologia Marina Mediterranea* Vol. 5-Fasc. 3 – (Parte Prima).
- C. Froglià, R. Polenta, E. Arneri, B. Antolini. (1998) Osservazioni sulle fluttuazioni del reclutamento di *Anadara inequivalvis* (Brughiere, 1789) e *Chamelea gallina* (L., 1758) nel medio Adriatico. *Biologia Marina Mediterranea* Vol. 5-Fasc. 1 – (Parte Prima).
- C. Froglià. (2000). Il contributo della ricerca scientifica alla gestione della pesca dei molluschi bivalvi con draghe idrauliche. *Biologia Marina Mediterranea* 7 (4): 71-82.
- Ministero Marina Mercantile, Direzione Generale Pesca Marittima. (1989). Relazione finale per il triennio 1984-1986. Valutazione della consistenza dei banchi di vongole nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto. Unità operativa Istituto di Ricerche sulla Pesca Marittima (C.N.R) – Ancona. Responsabile: Dr. Carlo Froglià.
- Ministero Marina Mercantile, Direzione Generale Pesca Marittima. (1990). Relazione finale per il 1987. Valutazione della consistenza dei banchi di vongole nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto. Unità operativa Istituto di Ricerche sulla Pesca Marittima (C.N.R) – Ancona. Responsabile: Dr. Carlo Froglià.
- G. Antonelli -G.I.Bischi- E.Viganò (2005). *La sostenibilità nel settore della pesca. Modelli, politiche, esperienze in un'area del litorale romagnolo-marchigiano*. Franco Angeli editore.




ALLEGATO I

-  Concessioni a scopo produttivo
-  Concessioni in fase di rilascio
-  Concessioni per ricerca scientifica
-  Aree disponibili
-  Barriera artificiale sommersa







ALLEGATO 5



ALLEGATO 7



ALLEGATO 8



ALLEGATO 9

